

Gamberale, 15.11.2016

Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale del Territorio e del Mare
Divisione II
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Rif. Vs note: prot. 0006985/PNM del 06.04.2016
prot. 0021079/PNM del 06.10.2016
prot. 0023724/PNM del 11.11.2016

<http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=delibere2&tom=gamberale:2:2016:n>

OGGETTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto sciistico esistente nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeotti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, in relazione alle Vs. note richiamate in riferimento, ritiene di dover rappresentare ulteriori fatti di cui lo scrivente è venuto a conoscenza, anche se la vicenda sta diventando piuttosto stucchevole e che mi vede ogni qualvolta interessare codesto rispettabile Ministero.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 582/P del 22.09.2016, reperita dallo scrivente direttamente dal sito istituzionale della Regione al seguente link: <http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=delibere2&tom=gamberale:2:2016:n>

e che si allega alla presente, risulta concessa autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR n° 24/2005 ai lavori di sostituzione della scivola a fune alta con traini monoposto denominata "La Forcella" in località la Forcella nel Comune di Gamberale (CH).

Dall'analisi della deliberazione N° 582/P del 22.09.2016, si ritiene sottoporre i seguenti fatti con le relative considerazioni a riguardo formulate dallo scrivente.

1. Nuovo Impianto o sostituzione di quello esistente?

Nella deliberazione di G.R. su richiamata, si fa riferimento alla **sostituzione** della scivola, dando atto dell'avvenuta scadenza vita tecnica, scadenza che allo scrivente risulta però risalire oramai a diversi anni fa.

Sempre nella citata delibera si dà atto che, il Dirigente del Servizio con la sottoscrizione della delibera stessa ne attesta la legittimità e la regolarità.

Va evidenziato che il Servizio Regionale, per quanto desunto dalla delibera stessa risulta individuarsi nel Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi (dpe004) del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità Reti e Logistica (DPE).

Ebbene, richiamando la determina n. 95/2016 del Comune di Gamberale, allegata alla nota dello scrivente ed a Voi inoltrata in data 26.09.2016, risulterebbe che proprio il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con nota del 26.08.2016 prot. RA/0024466/16, avesse rappresentato all'Ente che l'intervento doveva intendersi come un vero e proprio "**nuovo impianto**", soggetto ad acquisizione nulla osta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi DLgs 4/2008 art. 6 c.7 lett. c. Di seguito si riporta stralcio della deliberazione n. 95/2016:

Vista, altresì, da ultimo, la nota del 26 agosto 2016 n. RA/0024466/16 di Prot., con la quale anche il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della stessa la Regione Abruzzo, definito l'intervento in questione un vero e proprio "nuovo impianto" (sul rilievo che, per l'esistente, sarebbe scaduta la vita tecnica), ne ha desunto che, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di cui alla L.R. 24/05, occorrerebbe acquisire e produrre il nulla osta in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs 4/08 art. 6 comma 7 lett.c);

Per cui sfugge allo scrivente:

- 1.1 *il perché il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, da cui dipende il Servizio Impianti Fissi, con nota del 26.08.2016 individuava l'intervento come un nuovo impianto tale da necessitare l'acquisizione nulla osta V.I.A. e nella delibera G.R. n. 582/P del 22.09.2016, dunque 25 giorni dopo la precedente nota, si fa riferimento al sostantivo sostituzione.*

A parere di chi scrive e come già rappresentato nelle precedenti note, l'impianto ha ultimato la propria vita tecnica da diversi anni ed a seguito di ciò doveva essere stato già rimosso. Proprio in base a tale considerazione si presume, che al Comune di Gamberale sia stato rappresentato che l'intervento si configura come un nuovo impianto.

Sempre a parere dello scrivente, cosa diversa sarebbe stata se l'autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005 di cui alla DGR, richiesta dall'Ente con nota del 03.08.2016 prot. 1893, fosse stata inoltrata prima o al massimo appena dopo la scadenza della vita tecnica. Allora solo in questo caso sarebbe corretto rappresentare che l'intervento potesse essere inteso come sostituzione.

Ma ciò, per chi scrive, non può essere in quanto la vita tecnica risulta scaduta non da mesi ma bensì da anni;

- 1.2 *il perché il Servizio Impianti Fissi con la sottoscrizione della delibera regionale 582/P del 22.09.2016 ne attesta la legittimità e la regolarità, al fine dell'autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005, quando ad oggi non risulta ancora acquisito il nulla osta V.I.A., richiesto con nota del 26.08.2016 proprio dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, da cui dipende il Servizio Impianti Fissi;*

2. Richiesta autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005, da parte del Comune di Gamberale

Anche dalla documentazione allegata alla DGR 582/P del 22.09.2016, risulta che l'Ente con propria nota del 03.08.2016 prot. 1893, avesse inoltrato documentazione al fine acquisizione autorizzazione ai sensi LR 24/2005.

A riguardo va specificato che, il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Impianti Fissi, con ulteriore nota del 26.08.2016 prot. RA/0024426/16, che si allega alla presente, inoltrava all'Ente tramite pec la documentazione da pubblicare presso il proprio albo pretorio ai sensi art. 15 LR 24/2005. Tale nota risulta acquisita al protocollo dell'Ente in data 26.08.2016 al n. 2050.

Il Comune di Gamberale, in data 31.08.2016 provvedeva alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio, riportando però erroneamente non la propria richiesta del 03.08.2016 ma bensì la nota regionale del 26.08.2016 prot. RA/0024426/16.

Di conseguenza, si è resa necessaria una ulteriore pubblicazione presso l'albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente, avvenuta in data 29.09.2016 con numero di registro 233/2016, allegando questo volta la nota giusta, vale a dire la richiesta formulata dall'Ente del 03.08.2016 oltre all'elaborato grafico del progetto definitivo individuato come Tavola n. 1.

Per cui allo scrivente non è chiaro:

- 2.1 *se la richiesta dell'Ente di cui alla nota del 03.08.2016 prot. 1893 fosse relativa all'acquisizione autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005 da cui poi deriva la DGR 582/P, oppure riferita alla richiesta di concessione di cui all'art. 15 della LR 24/2005 oppure omnicomprensiva di tutto quanto previsto dalla LR 24/2005.*

- 2.2 *se al fine dell'autorizzazione resa con DGR 582/P del 22.09.2016 e di quanto asserito tramite il Servizio Impianti Fissi, vale a dire che con la sottoscrizione appunto della DGR se ne attestava la legittimità e regolarità, fosse o meno propedeutico acquisire quanto disposto dalle risultanze di cui alla richiesta di concessione prevista dall'art. 15 della LR 24/2005. Qualora così fosse, non è chiaro il perché l'autorizzazione di cui ex art. 5 LR 24/2005 resa con DGR n. 582/P risulti del 22.09.2016 mentre l'iter corretto relativo a quanto previsto all'art. 15 LR 24/2005, si concretizza solo tramite la pubblicazione presso l'albo pretorio online dell'Ente in data 29.09.2016 dunque 7 giorni la data della DGR 582/P, iter che lo stesso art. 15 prevede concludersi dopo 40 giorni la pubblicazione per cui da individuarsi al 08.11.2016;*

3. Autorizzazione di cui alla DGR 582/P del 22.09.2016 e nulla osta Parco Majella n. 8099/2015

Anche dalla documentazione allegata alla DGR 582/P del 22.09.2016, risulta che al fine della realizzazione dell'intervento si è reso necessario acquisire nulla osta del Parco della Majella reso con prot. 8099/2015.

A riguardo, si rappresenta che anche il nulla osta reso dal Parco, fa riferimento al sostantivo sostituzione, come risulta dallo stralcio allegato:

- valutato che gli interventi in oggetto, prevedendo esclusivamente la sostituzione dell'unico impianto esistente con una nuova sciovia avente stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali mediante movimenti terra strettamente funzionali alla realizzazione dell'impianto, sono ritenuti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico e da non sottoporre a valutazione nell'ambito di un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) così come previsto dall'art 12, c.2 del Norme di Attuazione del Piano del Parco;

Dunque:

- a fronte delle note di codesto Ministero richiamate in riferimento, alle quali ad oggi allo scrivente non risulta che il Parco abbia ritenuto di dover fornire nel merito alcun riscontro;
- a fronte della comunicazione del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con nota del 26.08.2016 prot. RA/0024466/16, con la quale si rappresentava all'Ente che l'intervento doveva ritenersi un vero e proprio "nuovo impianto", soggetto ad acquisizione nulla osta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi DLgs 4/2008 art. 6 c.7 lett. c.;
- a fronte delle comunicazioni del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale, tra cui in ultimo quella del 17.10.2016 prot. RA/0070469/16 che si allega, con la quale si rappresenta per l'ennesima volta che l'intervento necessita acquisizione parere V.I.A. ed oltre a comunicare all'Ente l'archiviazione d'ufficio in merito alla precedente richiesta di V.A. pubblicata in data 06.10.2016 presso lo sportello regionale ambientale online della Regione;

risulta che:

- 3.1 *l'autorizzazione di cui alla DGR 582/P del 22.09.2016 con annessa sottoscrizione del Servizio Impianti Fissi con la quale si attesta la legittimità e regolarità, risultano resi anche e soprattutto sulla base proprio del nulla osta del Parco della Majella, il n. 8099/2015;*
- 3.2 *il nulla osta del Parco, risulta reso su un intervento inquadrato come una sostituzione di un vecchio impianto con uno nuovo, non tenendo conto che la Regione stessa tramite i propri Dipartimenti competenti definiva l'opera come un "Nuovo Impianto";*
- 3.3 *il nulla osta del Parco, il n. 8099/2015, risulta riferito al progetto definitivo posto a base di gara nel dicembre 2015, così come la Tavola n. 1 – Inquadramento Urbanistico, progetto che non prevedeva alcun tipo di fonte energetica per l'azionamento del nuovo impianto. Si ricorda che il progetto definitivo, non prevedeva appunto la posa in opera e relativo funzionamento di un gruppo elettrogeno al fine di azionare il nuovo impianto, tanto è vero che nel progetto definitivo si stabiliva che all'acquisto e posa in opera del gruppo elettrogeno doveva provvedere successivamente l'Ente, a proprie spese. Da ciò ne discende che gli elaborati progettuali di cui al progetto definitivo nulla rappresentassero ad esempio in merito all'impatto dovuto dal funzionamento di un gruppo elettrogeno in area Parco ed in un contesto ambientale oramai consolidato, visto e considerato che il vecchio impianto non risulta più funzionante da circa 10 anni;*
- 3.4 *benchè la richiesta dell'Ente risulti del 03.08.2016, ma pubblicata nei modi e forme corrette solo in data 29.09.2016, alla quale risultava allegata la Tavola n. 1 del progetto definitivo e benchè quanto stabilito con la DGR 582/P del 22.09.2016 faccia riferimento proprio a tale elaborato progettuale oltre che al nulla osta del Parco, il n. 8099/2015, in data 03.08.2016 si procedeva alla sottoscrizione del contratto dall'appalto tra l'Ente e la Leitner e che in data 04.08.2016 la Leitner rimetteva il proprio progetto, che ai sensi del bando di gara prevedeva una progettazione esecutiva, progettazione che per quanto desunto dagli elaborati allegati alla*

richiesta di V.A. poi archiviata, prevedeva ad esempio proprio l'installazione in bella mostra di un gruppo elettrogeno.

Per cui, quanto disposto con DGR 582/P e dal parere del Parco, non può essere riferito ad una progettazione esecutiva predisposta ed acquisita dall'Ente in data 04.08.2016 ne tantomeno all'impatto derivante dall'installazione di un gruppo elettrogeno, a differenza di quanto previsto nella progettazione definitiva, la quale non prevedeva appunto alcun gruppo elettrogeno ed assunta però a riferimento al fine di quanto disposto proprio nella DGR 582/P e del nulla osta del Parco.

Per quanto rappresentato sino ad oggi, nonostante le note ministeriali richiamate in riferimento, un fascicolo istruttorio aperto presso l'ANAC, un contratto d'appalto già firmato ed una progettazione esecutiva già acquisita dall'Ente (entrambi nell'agosto 2016), le note della Regione stessa che informavano l'Ente a riguardo del dover sottoporre a V.I.A l'opera, si continua nella produzione amministrativa di atti, richieste, autorizzazioni il cui fine sinceramente sfuggono alla modesta comprensione di chi scrive.

Come, ritengo stucchevole che a fronte di quanto sin'ora evidenziato, lo scrivente compreso il Ministero debbano accollarsi l'onere di porre in essere opportune e dovute verifiche, compreso il continuo monitoraggio appunto del proliferare di atti e documenti di difficile comprensione considerato anche l'omesso riscontro da parte del Parco.

A questo punto, considerato che:

- ❖ lo scrivente già dal maggio 2015 aveva inoltrato presso l'Ente note con la quale manifestava alcune criticità in merito alle procedure adottate per l'affidamento servizi di ingegneria e nomina RUP ai sensi ex art. 10 D.Lgs 163/2009 ed art. 9 DPR 207/2010;
- ❖ la nota dello scrivente dell'11.12.2016 inoltrata anche presso la Regione Abruzzo, alla quale risulta che nel gennaio 2016 la stessa Regione aveva inoltrato richiesta di chiarimenti proprio al Comune di Gamberale;
- ❖ la medesima nota dello scrivente dell'11.12.2016 risultava inoltrata anche presso il Parco della Majella;

per lo scrivente è lecito dedurre che:

- il Comune di Gamberale e relativo personale politico/amministrativo e tecnico ritiene che gli atti e le procedure sino ad ora redatti e posti in opera siano corretti e corrispondenti a tutte le leggi e norme a cui l'intervento stesso risulta sottoposto, nonostante l'aver sottoscritto contratto d'appalto ed acquisito il progetto esecutivo e contestualmente si continui ad affidare ulteriori incarichi professionali per predisporre la procedura V.I.A.. A riguardo allo scrivente sfugge ora quale possa essere il progetto che l'Ente riterrà di dover sottoporre a V.I.A.;
- il Parco della Maiella, allo stesso modo, ritenga di aver esaustivamente e ben operato con il proprio nulla osta 8099/2015, tanto è vero che ritiene di non dare seguito e contezza alle varie note ministeriali;
- per la stessa Regione Abruzzo le procedure in linea di massima risulta corrette, anche se in maniera contraddittoria, in quanto a seguito richiesta chiarimenti inoltrata all'Ente nel gennaio 2016 e ritenendo forse esaustive le risposte, ha provveduto del febbraio 2016 con DGR 57 a approvare e poi sottoscrivere con l'Ente apposita convenzione per l'utilizzo dei fondi, per poi invitare però l'Ente a sottoporre l'intervento a procedura V.I.A. e contestualmente nell'autorizzare l'intervento ai sensi ex art. 5 LR 24/2005 con propria delibera di GR n. 582/P del 22.09.2016, quando la procedura V.I.A. ancora non risulta neanche pubblicata.

Ebbene, a fronte di tutto ciò:

- allo stesso Ministero, come già più volte detto, il Parco non ritiene di chiarire punti ed aspetti sollecitati con varie note ministeriali;
- nonostante i riscontri forniti dall'Ente stesso nel settembre 2015, in riferimento al fascicolo istruttorio il n. 2952/2015 aperto nell'agosto 2015 dall'ANAC – Area Vigilanza – Vigilanza Lavori, la stessa ANAC con nota pec del 29.09.2016 prot. 0142057, ha tenuto a rappresentare a chi scrive che il suddetto fascicolo risulta ancora aperto ed oggetto di istruttoria;

Lo scrivente tiene a ribadire che la propria attività posta in essere, è riferita solo ed esclusivamente al sol fine che un intervento pubblico il quale prevede l'utilizzo di denaro pubblico per complessivi €.

536.000,00 di cui €. 136.000,00 derivanti da mutuo contratto dal Comune di Gamberale, venga realizzato nel pieno rispetto delle leggi, norme e procedure vigenti.

A parere dello scrivente, risulta ad oggi acclarata la difficoltà del Comune di Gamberale e della propria struttura tecnico/amministrativa nel gestire il tutto e proprio per questo già nella nota dell'11.12.2015 lo scrivente rappresentava alla Regione stessa l'ipotesi di valutare soluzioni alternative.

Ad oggi tali ipotesi a parere di chi scrive possono individuarsi:

- a) *in un annullamento in autotutela di tutti gli atti predisposti dal Comune di Gamberale a partire dall'affidamento incarico relativo ai servizi di ingegneria;*
- b) *che la Regione Abruzzo, si faccia carico di gestire l'intera procedura tramite le proprie strutture e dipartimenti, mediante personale competente e/o mediante la nomina di un commissario ad acta che ponga in essere daccapo tutte le procedure in maniera e nelle forme corrette;*
- c) *che eventualmente il finanziamento pari ad €. 400.000,00 siano dirottati sempre nel territorio del Comune di Gamberale, però su altra tipologia di intervento compatibile con la linea d'azione del PAR FAS 2007/2013.*

Le ipotesi sopra paventate dallo scrivente, anche e soprattutto, tengono conto che le risorse finanziarie dovrebbero essere rendicontante entro il 2017, ma dato le lungaggini del procedimento e considerato che nulla può dirsi in merito ad eventuali considerazione del Ministero stesso a fronte ci auguriamo di futuri e solerti riscontri forniti dal Parco, nulla può dirsi in merito alle conclusioni del fascicolo istruttorio pendente presso l'ANAC, nulla può dirsi in merito all'esito della procedura V.I.A. ancora da attivare però.

Considerato inoltre che, il sopraggiungere della stagione invernale con eventuali copiose nevicate e i tempi di una procedura V.I.A. molto probabilmente non consentiranno, qualora tutto dovesse risultare corretto, l'eventuale inizio dei lavori entro marzo 2017, considerato che nel parere del Parco l'esecuzione dei lavori è consentita solo ed esclusivamente durante il periodo da luglio a marzo, per cui nella più benevole delle situazioni forse le opere potrebbero aver inizio a luglio 2017, il tutto sub judice dei riscontri del Parco alle note ministeriali e dell'ANAC al fascicolo 2952/2015.


Se invece, eventualmente la Regione si odoperasse come ipotizzato dallo scrivente al precedente punto b), ci sarebbe il tempo necessario a partire da subito, per predisporre una nuova e corretta procedura inerente l'affidamento servizio di ingegneria, acquisire un progetto sul quale richiedere ed ottenere tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta, ecc, riproporre un nuovo bando di gara, in modo tale da poter iniziare senza problemi di sorta e/o spada di Damocle pendente, l'inizio dei lavori dal luglio 2017 ed ultimarli tranquillamente anche con i necessari collaudi e messa in funzione entro il 31.12.2017.

In caso contrario e qualora si volesse proseguire nell'iter fino ad ora adottato, mi sembra giusto che quanti interessati se ne assumano le dovute responsabilità.

Tanto si è ritenuto ancora una volta rappresentare, nella speranza che al più presto si possa giungere a dirimere l'intera questione.


Distinti Saluti

Ing. Dante BUCCI



All.: c.s.

Cognome... **BUCCI**.....
 Nome... **DANTE**.....
 nato il... **25.07.1969**.....
 (atto n. **9** P. **2** S. **A/1969**.....)
 a... **CASTEL DI SANGRO (AQ)**.....
 Cittadinanza... **ITALIANA**.....
 Residenza... **GAMBERALE (CH)**.....
 Via... **CASALE GALEOTTI, 16**.....
 Stato civile... **CONIUGATO**.....
 Professione... **INGEGNERE CIVILE**.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,75**.....
 Capelli... **Castani**.....
 Occhi... **Castani**.....
 Segni particolari... **NULLA**.....


 Firma del titolare... *[Signature]*.....
GAMBERALE..... li..... **23.06.2016**.....
 Il SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*